

Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2023, n. 5-7426

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" artt. 9 e 10. Destinazione risorse per contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti invalidi totali e parziali di cui al fabbisogno 2023. Spesa euro 1.311.938,27 (cap.217752/ 2023 e cap. 236785/2023).



Seduta N° 392

Adunanza 13 SETTEMBRE 2023

Il giorno 13 del mese di settembre duemilaventitre alle ore 13:20 presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Chiara CAUCINO - Marco GABUSI - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA

DGR 5-7426/2023/XI

OGGETTO:

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" artt. 9 e 10. Destinazione risorse per contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti invalidi totali e parziali di cui al fabbisogno 2023. Spesa euro 1.311.938,27 (cap.217752/ 2023 e cap. 236785/2023).

A relazione di: (Caucino), Presidente

Premesso che:

l'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

a tal fine il comma 2 dell'articolo 9 della medesima legge stabilisce i limiti per la definizione del contributo concedibile sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai beneficiari, mentre l'articolo 10 comma 1 istituisce un Fondo speciale presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) destinato a tali contributi;

l'art. 10 comma 4 della legge 13 prevede che, nell'ipotesi le risorse non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, le domande dei portatori di disabilità al 100% siano soddisfatte con precedenza sulle domande degli invalidi parziali, fermo restando che le domande non soddisfatte restino valide per gli anni successivi;

con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 sono state fornite indicazioni esplicative e attuative della legge, in particolare è stato disciplinato il procedimento per

la concessione dei contributi (paragrafo 4);

per le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, occorre fare riferimento al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

Dato atto che dall'istruttoria del Settore politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Welfare risulta quanto segue :

il citato Settore Politiche di Welfare Abitativo ha provveduto a raccogliere il fabbisogno complessivo invalidi totali e parziali trasmesso dai comuni relativo all'annualità 2023, come da documentazione agli atti, così come previsto dall'art. 11, comma 4 della legge 13/1989, il quale ammonta complessivamente a euro 1.311.938,27;

sarebbe opportuno utilizzare le risorse statali e le e le risorse regionali disponibili rispettivamente sul capitolo di spesa 217752 e sul capitolo di spesa 236785, denominati *“Contributi per interventi diretti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Legge 19/89 – Fondi statali”* e *“Contributi ai Comuni per interventi tesi all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (legge 13/1989)”* del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione, annualità 2023, per soddisfare le domande di contributo riguardanti il fabbisogno relativo agli invalidi totali e parziali trasmesso dai Comuni al Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Welfare relativo all'anno 2023, pari a euro 1.311.938,27, coerentemente con quanto stabilito dal comma 4, art. 10 della legge 13/1989 che prevede: *“Nell’ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.”*;

sarebbe altresì opportuno confermare la quota massima di contributo concedibile ai richiedenti, definita già dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9 febbraio 2009, così come richiamata da ultimo per l'anno 2022 dalla DGR n. 15-5872 del 28 ottobre 2022 pari a euro 8.147,00 anche per le domande relative al soddisfacimento del fabbisogno 2023.

Richiamata i criteri di cui alla D.G.R. n. 13-694 del 17 dicembre 2019 in merito alla ripartizione delle risorse suddette.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene pertanto:

- di destinare le risorse statali e le risorse regionali rispettivamente sul capitolo di spesa 217752 e sul capitolo di spesa 236785 ancora disponibili sul bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione, annualità 2023, per i contributi riguardanti il fabbisogno relativo agli invalidi totali e parziali relativo all'anno 2023, trasmesso dai Comuni interessati al Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Welfare, ari a euro 1.311.938,27;
- confermare la quota massima di contributo concedibile ai richiedenti, definita dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9 febbraio 2009, così come da ultimo richiamata dalla D.G.R. n. 15-5872 del 28 ottobre 2022, pari a euro 8.147,00 per il soddisfacimento del fabbisogno 2023 in esame.

Dato atto che le suddette risorse complessive pari a euro 1.311.938,27 trovano copertura sui

capitoli di spesa 217752 e 236785 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione, annualità 2023 utilizzando rispettivamente euro 1.163.438,27 ed euro 148.500,00.

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e la relativa circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989;

visto il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989;

vista la legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di destinare, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, le risorse statali e regionali, disponibili rispettivamente sul capitolo di spesa 217752 e sul capitolo di spesa 236785 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione, annualità 2023, ai comuni per i contributi previsti per il soddisfacimento del fabbisogno relativo agli invalidi totali e parziali relativo all'anno 2023, pari a euro 1.311.938,27;
2. di confermare la quota massima di contributo concedibile ai richiedenti, definita dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 così come richiamata da ultimo dalla D.G.R. n. 15-5872 del 28 ottobre 2022, pari a euro 8.147,00 per il soddisfacimento del fabbisogno 2023;
3. di dare atto che le citate risorse complessive pari a euro 1.311.938,27, trovano copertura sui capitoli di spesa 217752 e 236785 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 utilizzando, rispettivamente, euro 1.163.438,27 ed euro 148.500,00.;
4. di demandare al Settore Politiche di Welfare Abitativo della direzione regionale Welfare l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)